



Bruxelles, 2 dicembre 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0151(COD)**

14658/1/19
REV 1

RECH 512
COMPET 779
EDUC 469
CODEC 1710

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	14325/19+ADD1-2
n. doc. Comm.:	11228/19+ADD1
Oggetto:	Regolamento relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) <i>Orientamento generale parziale</i>

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale parziale sul regolamento relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), adottato dal Consiglio "Competitività" nella sessione del 29 novembre 2019.

Le modifiche rispetto al documento precedente (doc. 14325/19) sono indicate in **grassetto sottolineato** per quanto riguarda le aggiunte e con [...] per quanto riguarda le soppressioni.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 1

Oggetto

È creato un Istituto europeo di innovazione e tecnologia ("EIT").

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "innovazione": il processo, compresi i suoi risultati, attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda e ai bisogni della società, dell'ambiente o dell'economia e generano nuovi prodotti, processi, servizi o modelli commerciali e organizzativi che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati e che apportano valore alla società;
- 2) "comunità della conoscenza e dell'innovazione" (CCI): un partenariato europeo su vasta scala, quale previsto da Orizzonte Europa, tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altre parti interessate nell'ambito del processo innovativo, sotto forma di rete strategica, a prescindere dalla sua forma giuridica specifica, fondata su una pianificazione congiunta dell'innovazione a medio e lungo termine per affrontare le sfide dell'EIT e contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti a norma di Orizzonte Europa;
- 3) "organizzazione partner": qualunque soggetto giuridico membro di una CCI; in particolare, può trattarsi di istituti di istruzione superiore, erogatori di istruzione e formazione professionale, istituti di ricerca, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni e organizzazioni senza scopo di lucro;

- 4) "istituto di ricerca": qualunque soggetto giuridico di diritto pubblico o privato avente tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di lavori di ricerca o di sviluppo tecnologico;
- 5) "istituto di istruzione superiore": un'università o qualunque tipo di istituto di istruzione superiore che, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, rilasci titoli e diplomi, in particolare a livello di master o di dottorato, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale;
- 6) "comunità dell'EIT": l'EIT e la comunità attiva di tutte le persone fisiche e di tutti i soggetti giuridici che hanno beneficiato o beneficiano del sostegno o del contributo finanziario dell'EIT;
- 7) "agenda strategica per l'innovazione" ("ASI"): un atto che definisce i settori prioritari e la strategia per le future iniziative dell'EIT, la sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione, gli obiettivi, le azioni principali, le sue modalità di funzionamento nonché i risultati attesi e le risorse necessarie, che copre Orizzonte Europa e il QFP;
- 8) "sistema di innovazione regionale" ("SIR"): un sistema che promuove l'integrazione del triangolo della conoscenza e la capacità di innovazione dei paesi, in particolare attraendo e integrando nuovi partner nelle CCI;
- 8 bis) "gruppo dei rappresentanti degli Stati membri": un gruppo di rappresentanti degli Stati membri e dei paesi associati che è informato dei risultati, delle realizzazioni e delle attività, in particolare dei risultati del monitoraggio e della valutazione, dell'EIT e delle CCI e che fornisce a questi ultimi consulenza su questioni d'importanza strategica e condivide esperienze con i medesimi;
- 9) "forum delle parti interessate": una piattaforma aperta ai rappresentanti di istituzioni dell'Unione, autorità nazionali, regionali e locali, interessi organizzati e singoli soggetti dell'imprenditoria, dell'istruzione superiore, della ricerca, delle associazioni, delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni di cluster, e ad altri attori del triangolo della conoscenza;

- 10) "piano aziendale delle CCI": un documento che descrive gli obiettivi, le modalità per conseguirli e i risultati attesi delle CCI per il periodo in questione, come pure le attività a valore aggiunto delle CCI pianificate e le relative esigenze e risorse finanziarie; tale documento è allegato alla convenzione di sovvenzione;
- 11) "attività a valore aggiunto delle CCI": le attività svolte da organizzazioni partner conformemente al piano aziendale delle CCI, che contribuiscono all'integrazione del triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione, comprese le attività di istituzione, amministrazione e coordinamento delle CCI, e che contribuiscono agli obiettivi generali dell'EIT;
- 12) "memorandum di cooperazione": un accordo tra l'EIT e una CCI, senza alcun contributo finanziario da parte dell'EIT, inteso a mantenere la CCI come membro attivo della comunità dell'EIT dopo la scadenza dell'accordo quadro di partenariato, e che include le condizioni di accesso a bandi di gara indetti dall'EIT per alcune attività specifiche;
- 13) "sostenibilità finanziaria": la capacità di una CCI di finanziare le proprie attività del triangolo della conoscenza indipendentemente dai contributi da parte dell'EIT.

Articolo 3

Missione e obiettivi

La missione dell'EIT è contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili nell'Unione rafforzando la capacità d'innovazione di tutti gli Stati membri e dell'Unione per rispondere alle grandi sfide affrontate dalla società. L'EIT svolge tale compito promuovendo le sinergie, l'integrazione e la cooperazione tra l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione ai massimi livelli, anche incoraggiando l'imprenditorialità e rafforzando così gli ecosistemi dell'innovazione in maniera aperta e trasparente.

Per il periodo di bilancio 2021-2027, l'EIT contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di Orizzonte Europa, tenendo pienamente conto della pianificazione strategica.

Articolo 4

ASI

1. L'ASI definisce i settori prioritari e la strategia dell'EIT per il pertinente periodo di sette anni, in linea con gli obiettivi e le priorità di Orizzonte Europa, ed include una valutazione del suo impatto socioeconomico e della sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione. L'ASI è in linea con le prescrizioni in materia di informazione, monitoraggio e valutazione di Orizzonte Europa e tiene conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione dell'EIT di cui all'articolo 19.

2. L'ASI tiene conto della pianificazione strategica di Orizzonte Europa assicurando la coerenza con le sfide di tale programma e la complementarità con il CEI istituito nell'ambito di Orizzonte Europa; crea e promuove opportune sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e altri pertinenti programmi dell'Unione, nazionali e regionali a sostegno della ricerca e dell'innovazione, dell'istruzione e dello sviluppo di competenze, dell'industria sostenibile e competitiva, dell'imprenditorialità e dello sviluppo regionale.
3. L'ASI comprende una stima delle esigenze e delle fonti di finanziamento tenuto conto del funzionamento futuro, dello sviluppo a lungo termine e del finanziamento dell'EIT. Contiene altresì un piano finanziario indicativo relativo alla durata del rispettivo QFP.
4. L'EIT trasmette il suo contributo alla proposta della Commissione relativa all'ASI.
5. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano l'ASI conformemente all'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 5

Governance dell'EIT

1. Gli organi dell'EIT sono i seguenti:
 - a) un comitato direttivo composto da membri ad alto livello con esperienza nei settori dell'istruzione, della ricerca, dell'innovazione e delle imprese. Esso è incaricato della direzione delle attività dell'EIT, della selezione, della designazione, del finanziamento, del monitoraggio e della valutazione delle CCI, nonché dell'adozione di tutte le altre decisioni strategiche;

- b) un comitato esecutivo composto da membri selezionati e dal presidente del comitato direttivo. Esso assiste il comitato direttivo nello svolgimento dei suoi compiti e prepara le riunioni del comitato direttivo in collaborazione con il direttore;
- c) un direttore, nominato dal comitato direttivo, che costituisce il rappresentante legale dell'EIT ed è responsabile dell'attuazione delle decisioni del comitato direttivo, delle operazioni dell'EIT e della sua gestione quotidiana;
- d) una funzione interna di revisione contabile, che opera in completa indipendenza e in conformità alle pertinenti norme internazionali, che consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e controllo di tipo finanziario e amministrativo dell'EIT, all'organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione sottoposta dal comitato direttivo.

1 bis. Un gruppo dei rappresentanti degli Stati membri è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato. Esso fornisce consulenza al comitato direttivo e al direttore su questioni d'importanza strategica.

2. Le disposizioni dettagliate relative alla governance dell'EIT sono riportate nello statuto dell'EIT allegato al presente regolamento.

Articolo 6

Compiti

Al fine di adempiere alla sua missione e raggiungere i suoi obiettivi l'EIT, in particolare:

- a) individua, conformemente all'ASI, le proprie priorità e attività principali, e vi dà attuazione conformemente alle norme e disposizioni applicabili di Orizzonte Europa;
- b) garantisce l'apertura nei confronti di nuove organizzazioni partner potenziali, svolge un'attività di sensibilizzazione tra di esse ed incoraggia la loro partecipazione alle sue attività in tutta l'Unione, anche attraverso il SIR, sfruttando le reti di informazioni e le strutture esistenti;
- c) seleziona e designa CCI nei settori prioritari conformemente all'articolo 9 e definisce mediante accordi quadro di partenariato e convenzioni di sovvenzione i diritti e gli obblighi delle CCI, le supervisiona e offre loro un sostegno adeguato e un orientamento strategico, attraverso misure adeguate di controllo della qualità, monitora attentamente su base annuale e valuta periodicamente le loro attività e, se del caso, adotta misure correttive;
- d) garantisce un livello adeguato di coordinamento e facilita la comunicazione e la cooperazione tematica tra le CCI e pubblica inviti per attività trasversali alle CCI e servizi condivisi;
- e) rafforza la promozione al di fuori della comunità dell'EIT dei titoli e dei diplomi con marchio EIT che sono rilasciati da istituti di istruzione superiore partecipanti e li estende ai programmi di apprendimento permanente;
- f) promuove la diffusione di migliori prassi per l'integrazione del triangolo della conoscenza, anche tra le CCI e in tutta l'Unione, tra l'altro attraverso il SIR dell'EIT, al fine di sviluppare una cultura comune dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze;

- g) favorisce l'eccellenza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione, in particolare promuovendo le CCI quali partner di eccellenza nel campo dell'innovazione;
- h) promuove approcci multidisciplinari all'innovazione, tra cui l'integrazione di soluzioni tecnologiche, sociali e non tecnologiche, approcci organizzativi e nuovi modelli commerciali;
- i) assicura la complementarità e la sinergia tra le attività dell'EIT ed altri programmi dell'Unione, se del caso;
- j) organizza riunioni regolari di un forum delle parti interessate per informare sulle attività dell'EIT, sulle sue esperienze, sulle sue migliori prassi e sul suo contributo alle politiche e agli obiettivi dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione, nonché, se del caso, ad altre politiche e altri obiettivi dell'Unione, e per consentire alle parti interessate di esprimere il proprio parere;
- k) organizza, almeno due volte l'anno e in maniera indipendente dalle riunioni del forum delle parti interessate, riunioni di un gruppo dei rappresentanti degli Stati membri. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri agevola inoltre adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e delle CCI e i programmi e le iniziative nazionali, ivi compreso il potenziale cofinanziamento nazionale delle attività delle CCI;
- l) concepisce e coordina le azioni di sostegno intraprese dalle CCI per lo sviluppo della capacità imprenditoriale e d'innovazione degli istituti di istruzione superiore e la loro integrazione negli ecosistemi dell'innovazione.

Articolo 7

CCI

1. Le CCI esercitano, in particolare, le seguenti attività:
 - a) attività d'innovazione e investimenti con valore aggiunto europeo, anche facilitando la creazione di start-up innovative e lo sviluppo di imprese innovative in complementarità con l'EIC e InvestEU, integrando pienamente le dimensioni dell'istruzione superiore e della ricerca per raggiungere una massa critica e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;
 - b) ricerca, sperimentazione, prototipazione e dimostrazione incentrate sull'innovazione, in settori che rivestono un interesse fondamentale per l'economia, l'ambiente e la società, che si avvalgono dei risultati della ricerca dell'Unione e nazionale e che presentano il potenziale per rafforzare la competitività dell'Unione a livello internazionale e trovare soluzioni per le grandi sfide affrontate dalla società europea;
 - c) attività di istruzione e di formazione, in particolare a livello di master e di dottorato, nonché corsi di formazione professionale, in settori che possono contribuire a soddisfare i futuri bisogni socioeconomici europei e atte ad allargare la base dei talenti dell'Unione, a promuovere lo sviluppo di competenze connesse con l'innovazione, il miglioramento delle competenze manageriali e imprenditoriali e la mobilità dei ricercatori e degli studenti, nonché a incoraggiare la condivisione delle conoscenze, il tutoraggio e la creazione di reti fra quanti hanno fruito di attività educative e formative dell'EIT, comprese quelle con marchio EIT;
 - d) attività di sensibilizzazione e diffusione delle migliori prassi nel settore dell'innovazione, ponendo l'accento sullo sviluppo della cooperazione tra istruzione superiore, ricerca e imprese, compresi i settori finanziario e dei servizi;

- e) ricerca di sinergie e complementarità tra le attività delle CCI e i programmi esistenti a livello europeo, nazionale e regionale, e cooperazione con altri partenariati europei, se del caso;
 - f) mobilitazione di fondi da fonti pubbliche e private. Le CCI cercano in particolare di finanziare una proporzione significativa del loro bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante entrate generate dalle proprie attività, conformemente all'articolo 17.
2. Fatti salvi gli accordi quadro di partenariato e le convenzioni di sovvenzione tra l'EIT e le CCI, le CCI godono di un'autonomia sostanziale per definire la propria composizione e organizzazione interna, nonché per stabilire il proprio programma e i propri metodi di lavoro, purché i medesimi conducano a progressi verso la realizzazione degli obiettivi delle CCI e dell'EIT, tenendo conto del piano strategico e degli orientamenti strategici dell'EIT fissate nell'ASI e dal comitato direttivo. In particolare, le CCI:
- a) stabiliscono modalità di governance interna che rispecchiano il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione;
 - b) garantiscono e promuovono l'apertura, attraverso criteri di accesso chiari e trasparenti, anche mediante inviti aperti a presentare proposte, nei confronti di tutte le nuove organizzazioni partner potenziali nell'Unione che apportano un valore aggiunto al partenariato;
 - c) operano in modo aperto e trasparente;
 - d) definiscono e attuano i piani aziendali delle CCI;
 - e) definiscono e attuano strategie per conseguire la sostenibilità finanziaria.
3. La relazione tra l'EIT e ciascuna CCI è fondata su accordi quadro di partenariato, convenzioni di sovvenzione o, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, memorandum di cooperazione.

Articolo 8

Norme in materia di partecipazione e diffusione

Si applicano le norme in materia di partecipazione e diffusione di Orizzonte Europa. In deroga a tali norme:

- a) le condizioni minime per la costituzione di una CCI sono stabilite all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;
- b) possono applicarsi norme specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso, sfruttamento e diffusione per le attività a valore aggiunto delle CCI.

Articolo 9

Selezione delle CCI

1. L'EIT seleziona e designa un partenariato destinato a divenire una CCI secondo una procedura competitiva, aperta e trasparente. Si applicano le condizioni e i criteri di Orizzonte Europa e per la selezione dei partenariati europei. Il comitato direttivo dell'EIT può precisare ulteriormente tali criteri adottando e pubblicando criteri per la selezione delle CCI in base ai principi di eccellenza e di pertinenza in termini di innovazione.
2. L'EIT procede alla selezione e alla designazione delle CCI in base ai settori prioritari e al calendario stabiliti dall'ASI, tenendo conto delle priorità definite nella pianificazione strategica di Orizzonte Europa.
3. La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni partner indipendenti, stabilite in almeno tre diversi Stati membri.

4. Oltre alla condizione di cui al paragrafo 3, almeno i due terzi delle organizzazioni partner che compongono una CCI sono stabiliti negli Stati membri. Almeno un istituto di istruzione superiore, un istituto di ricerca e una società privata fanno parte di ciascuna CCI.
5. L'EIT adotta e pubblica criteri e procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI prima di avviare la procedura di selezione delle nuove CCI. Essi sono prontamente comunicati al gruppo dei rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 10

Principi relativi alla valutazione e al monitoraggio delle CCI

L'EIT, sulla base di indicatori e disposizioni in materia di monitoraggio stabiliti, tra l'altro, in Orizzonte Europa e nell'ASI, e in stretta collaborazione con la Commissione, organizza un monitoraggio continuo e valutazioni esterne periodiche delle realizzazioni, dei risultati e dell'impatto di ogni CCI. Nel contesto di tale monitoraggio e valutazione, l'EIT monitora i progressi delle CCI verso la sostenibilità finanziaria, l'efficienza in termini di costi e l'apertura nei confronti di nuovi membri. I risultati di tale monitoraggio e di tali valutazioni sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e sono resi pubblici.

Articolo 11

Durata, continuazione e fine di un accordo quadro di partenariato

1. In deroga all'articolo 130, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, l'EIT può concludere un accordo quadro di partenariato con una CCI per un periodo iniziale di sette anni.

- 1 bis. Sulla base del monitoraggio annuale delle CCI a norma dell'articolo 10, sotto la supervisione del suo comitato direttivo l'EIT predispone riesami intermedi dei risultati e delle attività delle CCI relativamente ai primi tre anni dell'accordo quadro di partenariato e, in caso di proroga, ai tre anni successivi alla sua proroga.
2. In funzione di risultati positivi, del riesame intermedio e dell'esito di una valutazione globale realizzata con l'ausilio di esperti esterni prima della scadenza del periodo iniziale di sette anni, e previa consultazione del gruppo dei rappresentanti degli Stati membri, il comitato direttivo può decidere di prorogare l'accordo quadro di partenariato con una CCI oltre il periodo iniziale per un ulteriore periodo non superiore a sette anni o di interrompere l'erogazione del contributo finanziario dell'EIT e non prorogare l'accordo quadro di partenariato. Il comitato direttivo tiene conto in particolare dei criteri di Orizzonte Europa relativi all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione dei partenariati europei, del raggiungimento degli obiettivi fissati dalle CCI stesse, degli sforzi di coordinamento delle CCI con altre pertinenti iniziative in materia di ricerca e innovazione, del livello di sostenibilità finanziaria raggiunto da una CCI, della sua capacità di garantire l'apertura a nuovi membri e dei risultati da essa conseguiti nell'attrarre nuovi membri, entro i limiti del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 20, del valore aggiunto dell'UE e dell'attinenza agli obiettivi dell'EIT.
3. Se il monitoraggio, i riesami intermedi o la valutazione globale relativi ad una CCI evidenziano progressi insufficienti nei settori di cui all'articolo 10 o l'assenza di valore aggiunto europeo, il comitato direttivo adotta misure correttive adeguate, comprese la riduzione, la modifica o il ritiro del contributo finanziario dell'EIT o la rescissione dell'accordo quadro di partenariato.
4. In funzione dell'esito di un riesame finale prima della scadenza dell'accordo quadro di partenariato prorogato, l'EIT può concludere un memorandum di cooperazione con una CCI.

Articolo 12

Titoli e diplomi

1. I titoli e i diplomi connessi alle attività di istruzione superiore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono conferiti dagli istituti di istruzione superiore partecipanti conformemente alle normative e alle procedure di convalida nazionali. Gli accordi quadro di partenariato e le convenzioni di sovvenzione stipulati tra l'EIT e le CCI prevedono che tali titoli e diplomi possano anche essere assimilati a titoli e diplomi dell'EIT.
2. L'EIT incoraggia gli istituti di istruzione superiore partecipanti:
 - a) a rilasciare titoli e diplomi congiunti o multipli, che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia, essi possono essere rilasciati anche da un singolo istituto di istruzione superiore;
 - b) a diffondere le migliori prassi relativamente alle questioni orizzontali;
 - c) a tenere conto:
 - i) delle azioni intraprese dall'Unione conformemente agli articoli 165 e 166 del trattato;
 - ii) delle azioni intraprese nel contesto dello Spazio europeo dell'istruzione superiore.

Articolo 13

Indipendenza operativa dell'EIT e coerenza con le azioni dell'Unione, nazionali o intergovernative

1. L'EIT esercita le sue attività indipendentemente dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne, rimanendo coerente, attraverso il coordinamento, con le altre azioni e gli altri strumenti da attuare a livello dell'Unione, in particolare nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione.

3. L'EIT ricerca inoltre sinergie e complementarità tenendo debitamente conto delle politiche e delle iniziative realizzate a livello regionale, nazionale e intergovernativo al fine di far uso delle migliori prassi, dei concetti consolidati e delle risorse esistenti.

Articolo 14

Status giuridico

1. L'EIT è un organismo dell'Unione ed ha personalità giuridica. In ciascuno Stato membro gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici in virtù della legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni materiali o immateriali e stare in giudizio.
2. Si applica all'EIT il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 15

Responsabilità

1. Solo l'EIT risponde delle proprie obbligazioni.
2. La responsabilità contrattuale dell'EIT è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dal diritto applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole di arbitrato contenute nei contratti stipulati dall'EIT.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'EIT risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

4. I pagamenti effettuati dall'EIT con riferimento alla responsabilità di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i costi e le spese sostenuti in detto contesto, sono considerati spese dell'EIT e sono coperti dalle risorse dell'EIT.
5. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso l'EIT alle condizioni di cui agli articoli 263 e 265 del trattato.

Articolo 16

Trasparenza e accesso ai documenti

1. L'EIT e le CCI garantiscono che le loro attività siano esercitate con un elevato livello di trasparenza. In particolare, l'EIT e le CCI allestiscono un sito web accessibile gratuito che fornisce informazioni sulle loro attività e sulle opportunità che offrono.
- 1 bis. Informazioni dettagliate sui processi di monitoraggio e valutazione e i risultati di tutti gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'EIT o dalle sue CCI sono messi a disposizione tempestivamente e sono resi accessibili nella banca dati comune di Orizzonte Europa.
2. L'EIT rende pubblico il suo regolamento interno, le sue regole finanziarie specifiche di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e i criteri dettagliati per la selezione delle CCI di cui all'articolo 9 prima di pubblicare gli inviti a presentare proposte per la selezione delle CCI.
3. L'EIT rende pubblico immediatamente il documento unico di programmazione e la relazione annuale di attività consolidata di cui all'articolo 18.
4. Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, l'EIT non divulga a terzi le informazioni riservate che riceve e per le quali è stato richiesto ed è giustificato un trattamento riservato.
5. I membri degli organi dell'EIT sono soggetti all'obbligo di riservatezza stabilito dall'articolo 339 del trattato.

Le informazioni raccolte dall'EIT conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

6. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ si applica ai documenti detenuti dall'EIT.
7. Si applica all'EIT il regolamento n. 1 del Consiglio del 15 aprile 1958⁵. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'EIT sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/1994 del Consiglio⁶.

Articolo 17

Finanziamento delle CCI

1. Le CCI sono finanziate, in particolare, dalle seguenti fonti:
 - a) contributi delle organizzazioni partner, che costituiscono una fonte sostanziale di finanziamento;
 - b) contributi volontari degli Stati membri, dei paesi associati o di paesi terzi o delle loro autorità pubbliche;
 - c) contributi di organismi o istituzioni internazionali;

³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁴ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁵ Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

⁶ Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

- d) ricavi generati dal patrimonio e dalle attività delle CCI e dai canoni per diritti di proprietà intellettuale;
 - e) dotazioni in capitali;
 - f) lasciti, donazioni e contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo istituito a norma del diritto nazionale;
 - g) il contributo finanziario dell'EIT;
 - h) strumenti finanziari, compresi quelli finanziati dal bilancio generale dell'Unione.
2. Le modalità per accedere ai fondi provenienti dall'EIT sono definite nelle regole finanziarie dell'EIT di cui all'articolo 22, paragrafo 1.
 3. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi finanziari possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, subordinatamente a un adeguato monitoraggio delle esigenze finanziarie stimate delle CCI, da stabilirsi su base annua.
 4. Il contributo finanziario dell'EIT alle CCI può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili totali delle attività a valore aggiunto delle CCI nelle fasi iniziali della vita delle CCI. Tale contributo diminuisce progressivamente nel tempo conformemente ai tassi di finanziamento definiti nell'ASI.
 5. Le CCI o le loro organizzazioni partner possono chiedere un contributo finanziario dell'Unione, in particolare nell'ambito dei programmi e dei fondi dell'Unione, conformemente alle rispettive norme. In questo caso, tale contributo non copre i costi già finanziati nell'ambito di un altro programma dell'Unione.
 6. I contributi delle organizzazioni partner al finanziamento delle CCI sono determinati conformemente ai tassi di finanziamento di cui al paragrafo 4 del presente articolo e rispecchiano la strategia delle CCI per conseguire la sostenibilità finanziaria.

7. L'EIT istituisce un meccanismo di assegnazione basato sulle prestazioni per la concessione del proprio contributo finanziario alle CCI. Tale meccanismo include una valutazione dei piani aziendali delle CCI e delle loro prestazioni misurate attraverso il monitoraggio continuo in conformità dell'articolo 10 e come descritto nell'ASI.

Articolo 18

Programmazione e relazione

1. L'EIT adotta un documento unico di programmazione fondato sull'ASI, conformemente alle sue regole finanziarie, che comprende:
 - a) una dichiarazione delle principali priorità e iniziative previste dell'EIT e delle CCI;
 - b) una stima delle esigenze e delle fonti di finanziamento;
 - c) indicatori adeguati per il monitoraggio delle attività delle CCI e dell'EIT sulla base di un approccio orientato agli effetti;
 - d) altri elementi quali stabiliti nelle sue regole finanziarie.

2. L'EIT adotta una relazione annuale di attività consolidata che comprende informazioni esaustive sulle attività svolte dall'EIT e dalle CCI durante l'anno civile precedente e sul contributo dell'EIT agli obiettivi di Orizzonte Europa e agli obiettivi e alle politiche dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione. Essa valuta inoltre i risultati rispetto agli obiettivi, agli indicatori e al calendario stabiliti, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'EIT. La relazione annuale di attività consolidata contiene ulteriori informazioni esaustive conformemente alle regole finanziarie dell'EIT.

Monitoraggio e valutazione dell'EIT

1. L'EIT garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di un monitoraggio continuo e sistematico e di periodiche valutazioni indipendenti conformemente alle sue regole finanziarie, al fine di garantire risultati della migliore qualità, eccellenza scientifica e una più efficiente utilizzazione delle risorse. I risultati del monitoraggio e delle valutazioni sono resi pubblici.
2. La Commissione fornisce valutazioni dell'EIT con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati mediante una procedura trasparente conformemente al suo regolamento finanziario. Tali valutazioni esaminano il modo in cui l'EIT svolge la sua missione e realizza i suoi obiettivi, vertono su tutte le attività dell'EIT e delle CCI e valutano il valore aggiunto europeo dell'EIT, l'impatto in tutta l'Unione, l'apertura, l'efficacia, la sostenibilità, l'efficienza e la pertinenza delle attività realizzate e la loro coerenza e/o complementarità con le pertinenti politiche nazionali e dell'Unione, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa. Esse tengono conto dei punti di vista delle parti interessate a livello europeo e nazionale e confluiscono nelle valutazioni del programma effettuate dalla Commissione conformemente a Orizzonte Europa.
3. La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o questioni di importanza strategica con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati mediante una procedura trasparente, al fine di esaminare i progressi compiuti dall'EIT verso il raggiungimento degli obiettivi fissati, di individuare i fattori che contribuiscono alla realizzazione delle attività e di identificare le migliori prassi. Nell'effettuare tali ulteriori valutazioni la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo sull'EIT e sulle CCI.

4. La Commissione comunica i risultati delle valutazioni, corredati delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni. Il comitato direttivo prende debitamente in considerazione le conclusioni delle valutazioni nei programmi e nelle operazioni dell'EIT.

Articolo 20

Bilancio dell'EIT

1. Le entrate dell'EIT consistono in un contributo dell'Unione. Le entrate dell'EIT possono inoltre comprendere un contributo proveniente da altre fonti private e pubbliche.

Il contributo dell'Unione è erogato tramite un contributo finanziario a titolo di Orizzonte Europa fissato a [3 000 000 000 EUR] per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. L'EIT può ricevere ulteriori risorse finanziarie da parte di altri programmi dell'Unione.

2. Il contributo finanziario dell'EIT alle CCI proviene dal contributo dell'Unione di cui al paragrafo 1.

Articolo 21

Elaborazione e adozione del bilancio annuale

1. Il contenuto e la struttura del bilancio dell'EIT sono stabiliti conformemente alle sue regole finanziarie. Le spese dell'EIT comprendono le spese di personale, di amministrazione, di infrastruttura e di funzionamento. Le spese amministrative sono contenute al minimo. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
2. Il direttore stabilisce una stima delle entrate e delle spese dell'EIT per l'esercizio finanziario seguente e la trasmette al comitato direttivo.

3. Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'EIT accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, e li trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione come parte integrante del documento unico di programmazione entro la data specificata nelle regole finanziarie dell'EIT.
4. Il comitato direttivo adotta il bilancio dell'EIT, che diventa definitivo in seguito all'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se opportuno, esso è adeguato di conseguenza.
5. Il comitato direttivo comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio dell'EIT, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.
6. Qualunque modifica sostanziale del bilancio segue la stessa procedura.

Articolo 22

Esecuzione e controllo del bilancio

1. L'EIT adotta le proprie regole finanziarie conformemente all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Va tenuta in debita considerazione la necessità di garantire una flessibilità di funzionamento sufficiente per consentire all'EIT di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere partner del settore privato.
2. Il contributo finanziario all'EIT a titolo di Orizzonte Europa e di altri programmi dell'Unione è attuato conformemente alle norme di tali programmi.
3. Il direttore esegue il bilancio dell'EIT.
4. La contabilità dell'EIT è consolidata con quella della Commissione.

Articolo 23

[Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. A fini di lotta contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illegale, il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ si applica all'EIT nella sua integralità.
2. L'EIT aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)⁸. Il comitato direttivo formalizza tale adesione e adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle indagini interne da parte dell'OLAF.]

Articolo 24

Scioglimento dell'EIT

In caso di scioglimento dell'EIT, si procede alla sua liquidazione sotto la supervisione della Commissione conformemente alla legislazione applicabile. Gli accordi quadro di partenariato o le convenzioni di sovvenzione con le CCI stabiliscono le disposizioni applicabili in tale situazione.

Articolo 25

Statuto

Lo statuto dell'EIT figura nell'allegato I.

⁷ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁸ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

Articolo 25 bis

Clausola di riesame

Entro il [31 dicembre 2026] la Commissione, sulla base dei risultati delle valutazioni di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, presenta, ove opportuno, le eventuali proposte di modifica del presente regolamento che ritenga necessarie, in particolare in relazione alla missione e agli obiettivi dell'EIT e al fine di estendere il bilancio dell'EIT oltre il periodo specificato [all'articolo 3 e all'articolo 20] in conformità del pertinente programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione.

Articolo 26

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 294/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo *Per il Consiglio*

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

Statuto dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia

SEZIONE 1

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Nell'esercizio delle sue responsabilità, il comitato direttivo agisce sotto la supervisione della Commissione ai fini dell'attuazione della missione e degli obiettivi dell'EIT.

Il comitato direttivo si compone di 15 membri nominati dalla Commissione, che garantisce un equilibrio tra persone con un'esperienza nel mondo delle imprese, nel settore dell'istruzione superiore e in quello della ricerca. Il mandato dei membri del comitato direttivo ha una durata di quattro anni. La Commissione può prorogare tale mandato una volta, per un periodo di due anni, su proposta del comitato direttivo.

Qualora necessario, il comitato direttivo presenta alla Commissione un elenco ristretto di candidati ai fini della nomina di uno o più nuovi membri. I candidati figuranti nell'elenco ristretto sono selezionati sulla base del risultato di una procedura aperta e trasparente avviata dall'EIT.

La Commissione vigila affinché sia garantito l'equilibrio tra l'esperienza nel settore dell'istruzione superiore (incluse l'istruzione e la formazione professionali) e della ricerca, dell'innovazione e delle imprese, nonché l'equilibrio geografico e di genere, e tiene conto dei vari contesti nei quali si iscrivono l'istruzione, la ricerca e l'innovazione in tutto il territorio dell'Unione.

La Commissione nomina il membro o i membri e informa il Parlamento europeo e il Consiglio della procedura di selezione e della nomina definitiva di tali membri del comitato direttivo.

Se un membro non è in grado di portare a termine il proprio mandato, un membro supplente è nominato secondo la stessa procedura del membro uscente al fine di completare il mandato di quest'ultimo. Un membro supplente rimasto in carica per un periodo inferiore a due anni può essere rinominato dalla Commissione per un ulteriore periodo di quattro anni su richiesta del comitato direttivo.

La Commissione nomina altri tre membri del comitato direttivo in modo che questo sia composto da 15 membri entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. I membri del comitato nominati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento completano il loro mandato non rinnovabile.

In casi eccezionali debitamente giustificati, la Commissione può porre fine, di propria iniziativa, al mandato di un membro del comitato direttivo, in particolare al fine di salvaguardare l'integrità del comitato stesso.

2. I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente.

SEZIONE 2

RESPONSABILITÀ DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Il comitato direttivo, nell'esercizio delle sue responsabilità di direzione e monitoraggio delle attività dell'EIT, adotta decisioni strategiche, in particolare:
 - a) adotta il contributo dell'EIT alla proposta della Commissione sull'agenda strategica per l'innovazione (ASI) dell'EIT;
 - b) adotta il documento unico di programmazione, il bilancio, i conti e il bilancio annuali, nonché la relazione annuale di attività consolidata dell'EIT;

- c) adotta, in conformità dell'articolo 10 del presente regolamento, criteri solidi e procedure chiare e trasparenti ai fini del finanziamento delle CCI basate sulle loro prestazioni, compresa la decisione sull'assegnazione del contributo di finanziamento massimo dell'EIT, in vista dell'attuazione del pertinente piano aziendale della CCI e del raggiungimento degli obiettivi descritti nell'ASI, fra cui i progressi verso il conseguimento della sostenibilità finanziaria;
- d) adotta la procedura di selezione delle CCI, a norma dell'articolo 9 del presente regolamento e dell'ASI;
- e) seleziona e designa un partenariato come CCI o revoca la designazione;
- f) autorizza il direttore a preparare, negoziare e concludere accordi quadro di partenariato e convenzioni di sovvenzione con le CCI;
- f bis) autorizza il direttore a preparare e negoziare memorandum di cooperazione con le CCI e, dopo aver esaminato i memorandum negoziati, autorizza il direttore a concluderli;
- g) autorizza, conformemente all'articolo 11, il direttore a prorogare gli accordi quadro di partenariato con le CCI oltre il periodo fissato inizialmente, a condizione che, prima della scadenza di tale periodo, la valutazione globale dia un esito soddisfacente, come descritto nell'ASI e in conformità dell'articolo 10 del presente regolamento;
- h) autorizza il direttore a preparare, negoziare e concludere convenzioni di sovvenzione con altri soggetti giuridici;
- i) adotta procedure di monitoraggio e valutazione efficaci, efficienti, trasparenti e continue che includano una solida serie di indicatori conformemente agli articoli 10, 11, 18 e 19 del presente regolamento e ne sorveglia l'attuazione da parte del direttore;

- j) adotta misure correttive adeguate in relazione a CCI con prestazioni insufficienti, comprendenti la riduzione, la modifica o il ritiro del contributo finanziario dell'EIT alle CCI o la rescissione dell'accordo quadro di partenariato con le stesse, in funzione dei risultati del monitoraggio e della valutazione, in linea con gli obiettivi dell'EIT e delle CCI e conformemente agli articoli 10, 11 e 17 del presente regolamento;
 - j bis) incoraggia le CCI ad adottare modelli operativi per l'apertura nei confronti di nuove organizzazioni partner;
 - k) promuove l'EIT in tutta l'Unione e su scala mondiale, in modo da aumentarne l'attrattiva, e a tal fine autorizza il direttore a firmare memorandum d'intesa con gli Stati membri, i paesi associati o i paesi terzi;
 - l) decide in merito alla concezione e al coordinamento delle azioni di sostegno intraprese dalle CCI per ampliare l'impatto dell'EIT in tutta l'Unione per lo sviluppo della capacità imprenditoriale e di innovazione degli istituti di istruzione superiore nonché, se del caso, degli istituti di istruzione e formazione professionale, e la loro integrazione negli ecosistemi dell'innovazione, al fine di rafforzare l'integrazione del triangolo della conoscenza.
2. Il comitato direttivo prende altre decisioni procedurali e operative necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e delle attività dell'EIT, in particolare:
- a) adotta il suo regolamento interno, quello del comitato esecutivo, nonché le regole finanziarie specifiche dell'EIT;
 - a bis) delega compiti specifici al comitato esecutivo;
 - b) fissa onorari adeguati per i membri del comitato direttivo e del comitato esecutivo, che sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto a retribuzioni analoghe vigenti negli Stati membri;
 - c) adotta una procedura per la selezione dei membri del comitato esecutivo;

- d) nomina il direttore e, se necessario, proroga il suo mandato o lo rimuove dall'incarico conformemente alla sezione 5;
 - e) nomina il funzionario contabile e i membri del comitato esecutivo;
 - f) adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse;
 - g) crea, ove opportuno, gruppi consultivi aventi obiettivi e compiti definiti e un mandato di durata determinata;
 - h) istituisce una funzione interna di revisione contabile conformemente alle regole finanziarie dell'EIT;
 - i) decide in merito alle lingue di lavoro dell'EIT, tenendo conto dei principi vigenti in materia di multilinguismo e delle esigenze pratiche del suo funzionamento;
 - j) convoca una riunione annuale ad alto livello con le CCI;
 - k) riferisce in merito alla cooperazione delle CCI con altri partenariati europei.
3. Il comitato direttivo prende decisioni conformemente allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio⁹ per quanto riguarda il personale dell'EIT e le sue condizioni di impiego, in particolare:
- a) adotta le misure di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto;
 - b) esercita, conformemente alla lettera c), i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");

⁹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

- c) adotta, conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri;
- d) adotta una decisione per sospendere temporaneamente, qualora circostanze eccezionali lo richiedano, la delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al direttore e dei poteri subdelegati da quest'ultimo e li esercita esso stesso o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.

SEZIONE 3

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Il comitato direttivo elegge il suo presidente tra i suoi membri. Il mandato del presidente ha una durata di due anni, rinnovabile una volta.
2. Il rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto, ma è richiesto il suo accordo conformemente al paragrafo 5. Ha il diritto di proporre punti da mettere all'ordine del giorno del comitato direttivo.
3. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.
4. Il comitato direttivo adotta decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto.

Tuttavia, le decisioni di cui alla sezione 2, punto 1, lettere a), b), c), d) e l), e punto 2, lettere d) e i), e alla presente sezione, punto 1, richiedono una maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto.

5. Le decisioni del comitato direttivo di cui alla sezione 2, punto 1, lettere c), e), g), i) e k), punto 2, lettera b), e punto 3, lettera a), richiedono l'accordo della Commissione, espresso dal suo rappresentante nel comitato direttivo.
- 5 bis. Il comitato direttivo chiede il parere del gruppo dei rappresentanti degli Stati membri prima di adottare decisioni sulla proroga o la rescissione degli accordi quadro di partenariato con le CCI, conformemente alla sezione 2, punto 1, lettere g) e j), e sulla conclusione di memorandum di cooperazione con una CCI conformemente alla sezione 2, punto 1, lettera f bis).
6. Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno quattro volte l'anno e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo di tutti i suoi membri o del rappresentante della Commissione.

SEZIONE 4

IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il comitato esecutivo assiste il comitato direttivo nello svolgimento dei suoi compiti.
2. Il comitato esecutivo si compone di cinque membri, compreso il presidente del comitato direttivo che presiede anche il comitato esecutivo. I quattro membri diversi dal presidente sono scelti dal comitato direttivo tra i membri del comitato direttivo, in modo da garantire un equilibrio tra persone con un'esperienza nel mondo delle imprese, nel settore dell'istruzione superiore e in quello della ricerca. Il mandato dei membri del comitato esecutivo ha una durata di due anni, rinnovabile una volta.
3. Il comitato esecutivo prepara le riunioni del comitato direttivo in collaborazione con il direttore.
4. Il comitato direttivo può chiedere al comitato esecutivo di sorvegliare e monitorare l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato direttivo.

5. Il comitato esecutivo prepara la discussione e l'adozione, da parte del comitato direttivo, del progetto di contributo dell'EIT alla proposta della Commissione relativa all'ASI. Inoltre, il comitato esecutivo prepara la discussione del comitato direttivo sul progetto di documento unico di programmazione, sul progetto di relazione annuale di attività consolidata, sul bilancio annuale e sul progetto di bilancio e di conti annuali prima della loro trasmissione al comitato direttivo.
6. Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza dei membri presenti. Ciascun membro dispone di un voto.
7. Il rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. Il rappresentante della Commissione ha il diritto di proporre punti da mettere all'ordine del giorno del comitato esecutivo.
8. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.
9. I membri del comitato esecutivo agiscono nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente. Essi riferiscono regolarmente al comitato direttivo in merito alle decisioni adottate e ai compiti loro assegnati dal comitato direttivo.

SEZIONE 5

IL DIRETTORE

1. Il direttore è una persona in possesso di un'esperienza specifica e che gode di un'elevata reputazione nei settori di attività dell'EIT. Il direttore è un membro del personale dell'EIT ed è assunto come agente temporaneo a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il direttore è nominato dal comitato direttivo a partire da un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore, l'EIT è rappresentato dal presidente del comitato direttivo.
3. Il mandato del direttore ha una durata di quattro anni. Il comitato direttivo, agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della propria valutazione dei risultati ottenuti dal direttore, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'EIT, può prorogare tale mandato una volta, per un periodo non superiore a due anni. Un direttore il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso incarico.
4. Il direttore può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del comitato direttivo che agisce su proposta della Commissione.
5. Il direttore è incaricato delle operazioni e della gestione quotidiana dell'EIT ed è il suo rappresentante legale. Il direttore è responsabile dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto costantemente dell'evoluzione delle attività dell'EIT e di tutte le attività sotto la sua responsabilità.
6. In particolare, il direttore:
 - a) organizza e gestisce le attività dell'EIT;
 - b) assiste il comitato direttivo e il comitato esecutivo nel loro lavoro, assicura il segretariato delle loro riunioni e fornisce tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni;
 - c) assiste il comitato direttivo nella preparazione del contributo dell'EIT alla proposta della Commissione relativa all'ASI;
 - d) elabora il progetto di documento unico di programmazione, il progetto di relazione annuale di attività consolidata e il progetto di bilancio annuale affinché siano presentati al comitato direttivo;

- e) prepara e amministra la procedura di selezione delle CCI e garantisce che le varie tappe di tale procedura si svolgano in modo trasparente e obiettivo, sotto la supervisione del comitato direttivo. Una relazione dettagliata sulla procedura di selezione è allegata alla relazione annuale di attività consolidata;
- f) prepara, negozia e conclude, con l'autorizzazione del comitato direttivo, accordi quadro di partenariato e convenzioni di sovvenzione con le CCI;
- f bis) prepara e negozia memorandum di cooperazione con le CCI e, previa approvazione definitiva da parte del comitato direttivo, li conclude in conformità della sezione 2, punto 1, dello statuto;
- g) prepara, negozia e conclude, con l'accordo del comitato direttivo, convenzioni di sovvenzione con altri soggetti giuridici;
- h) organizza le riunioni del forum delle parti interessate e del gruppo dei rappresentanti degli Stati membri e assicura una comunicazione efficace con loro, sotto la supervisione del comitato direttivo;
- i) firma, con l'autorizzazione del comitato direttivo, memorandum d'intesa con gli Stati membri, i paesi associati o i paesi terzi al fine di promuovere l'EIT a livello mondiale;
- j) garantisce l'attuazione di efficaci procedure di monitoraggio e valutazione delle prestazioni delle CCI conformemente alla sezione 2, punto 1, lettera i), sotto la supervisione del comitato direttivo;
- k) è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, conformemente al principio della sana gestione finanziaria, compresa l'esecuzione del bilancio dell'EIT, tenendo in debito conto i pareri ricevuti dalla funzione interna di revisione contabile;
- l) sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali alla funzione interna di revisione contabile e, successivamente, al comitato direttivo;

- m) vigila al rispetto degli obblighi che incombono all'EIT in virtù dei contratti e degli accordi che esso ha concluso, sotto la supervisione del comitato direttivo;
 - n) garantisce un'efficace comunicazione con le istituzioni dell'Unione, sotto la supervisione del comitato direttivo; inoltre, informa il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri in merito ai risultati del monitoraggio e della valutazione e trasmette al comitato direttivo i pareri del gruppo dei rappresentanti degli Stati membri;
 - o) agisce nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente.
7. Il direttore svolge qualunque altro compito assegnatogli dal comitato direttivo e sotto la sua responsabilità.

SEZIONE 5 bis

IL GRUPPO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI

1. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri:
 - a) fornisce consulenza all'EIT e alle CCI e condivide esperienze con i medesimi;
 - b) fornisce consulenza al comitato direttivo e al direttore su questioni d'importanza strategica;
 - c) fornisce consulenza al comitato direttivo e al direttore in merito alla proroga o alla rescissione degli accordi quadro di partenariato con le CCI e alla conclusione del memorandum di cooperazione con una CCI in conformità della sezione 3, punto 5 bis.
2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati membri è periodicamente informato e fornisce pareri in merito ai risultati, alle realizzazioni e alle attività dell'EIT e delle CCI, ai risultati del monitoraggio e della valutazione, agli indicatori di prestazione e alle misure correttive.

SEZIONE 6

PERSONALE DELL'EIT ED ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

1. Il personale dell'EIT si compone di persone impiegate direttamente dall'EIT. Il personale dell'EIT è soggetto allo statuto dei funzionari, al regime applicabile agli altri agenti e ai regolamenti adottati di comune accordo tra le istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e detto regime.
 2. Si possono distaccare esperti nazionali presso l'EIT per un periodo limitato. Il comitato direttivo adotta disposizioni che consentono ad esperti nazionali distaccati di lavorare presso l'EIT e che ne definiscono diritti e responsabilità.
-